

Il debitore viene reso edotto ed avvertito che:  
dal momento della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 492 c.p.c., detti beni si intendono sottoposti a pignoramento anche agli effetti dell'art. 388 3° comma c.p.; ai sensi dell' art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati dei quali deve essere data prova documentale; al riguardo viene consegnata l'istanza di conversione che deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Monza in Via Vittorio Emanuele n.5 unitamente all'assegno circolare intestato alla procedura pari al 20% della somma richiesta con l'atto di precetto.

Ho altresì rivolto al debitore l'invito ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Monza.

IL DEBITORE

\_\_\_\_\_

Custode delle cose pignorate ho nominato il sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Il quale accetta l'incarico consapevole delle responsabilità di legge inerenti.  
Lo stesso viene autorizzato a lasciare le cose pignorate sul posto ove si trovano.  
Ho quindi lasciato per il debitore assente, consegnando a mani di \_\_\_\_\_

L'avviso, prescritto dall'art. 518 c.p.c., contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., l'invito ad eleggere domicilio, l'invito ad indicare eventuali beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui essi si trovano e l'avvertimento della facoltà di cui all'art. 495 c.p.c.

IL CUSTODE

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSO**  
(D.P.R. 1229/1959 – art. 122)

Il sottoscritto chiede al G.E. la liquidazione del compenso spettante di seguito determinato ovvero del diverso importo che lo stesso G.E. vorrà stabilire a norma di legge.

Percentuale del 5% sull'importo fino ad € 10.000,00 *	€	<input type="text"/>
Percentuale del 2% sull'importo da € 10.000,01 a € 25000,00*	€	<input type="text"/>
Percentuale del 2% sull'importo superiore a € 25.000,01*	€	<input type="text"/>

Totale €

\* comprensiva dell'eventuale riduzione del 50% per aver eseguito il pignoramento oltre i 15 giorni della richiesta.

Il sottoscritto chiede di aver comunicazione dell'avvenuta liquidazione.



**TRIBUNALE DI MONZA- UFFICIALI GIUDIZIARI**

**VERBALE DI PIGNORAMENTO**

Oggi, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Ad istanza di \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliato come in atti.

Premesso che il Sig. \_\_\_\_\_

è obbligato al pagamento a favore del richiedente in forza di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ritenuto che è rimasto senza effetto il precetto notificato al debitore in data \_\_\_\_\_ con il quale si intimava allo stesso di pagare al richiedente entro dieci giorni dalla notifica la complessiva somma di Euro \_\_\_\_\_ con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto al pignoramento; tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, mi sono qui recato, ove ho avuto la presenza di \_\_\_\_\_

Lo stesso, reso edotto dello scopo del mio intervento e richiesto del pagamento, mi ha dichiarato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Non avendo ottenuto il pagamento della somma richiesta, ho pignorato, ingiungendo al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede, i seguenti beni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data della richiesta di pignoramento  
.....

N.Mod. E

N. Dep.

N. Cron.

**PIGNORAMENTO**

- ESEGUITO
- MANCATO
- NEGATIVO
- INCAPIENTE

L'esecuzione è da proseguirsi in:

**SPECIFICA**

Diritti € \_\_\_\_\_  
(fino a € 516,46) € 2,58  
(fino a € 2.583,28) € 3,62  
(oltre a € 2.583,28) € 6,71

Trasferte:

km. € \_\_\_\_\_

km. € \_\_\_\_\_

km. € \_\_\_\_\_

Tassa 10%

Su Trasf. € \_\_\_\_\_

**Totale** € \_\_\_\_\_

**L'ufficiale Giudiziario**

Tassa del 10% versata in modo virtuale

Poiché i beni pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il credito precettato e le spese successive e/o appare manifesta la lunga durata della liquidazione, ho invitato il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili di sua proprietà ed i luoghi in cui gli stessi si trovano nonché le generalità dei terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni previste dall'art. 388 6° comma C.P. in caso di omessa dichiarazione nel termine di quindici giorni o di falsa dichiarazione.

Il debitore dichiara quanto segue: \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI MONZA**  
UFFICIO N.E.P. VIA G. FERRARI, 39  
TEL 039 2358530

**AVVISO DELL'INGIUNZIONE (ART 492 E 518 C.P.C.)**  
**Per il debitore assente all'atto del pignoramento o sequestro**

Il sottoscritto UFFICIALE GIUDIZIARIO addetto all'intestato Ufficio

AVVISA

Il Sig.

Che, a richiesta dell'Avv. \_\_\_\_\_, procuratore e Domiciliatario del

Sig.

Ha pignorato/sequestrato i beni mobili indicati nel verbale, redatto in data odierna, che verrà depositato nella Cancelleria dell'esecuzione del TRIBUNALE DI MONZA

**CONTEMPORANEAMENTE**

- ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni che sono stati pignorati/sequestrati;
- lo invita ad effettuare la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni allo stesso dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice;
- lo avverte che, ai sensi dell'art 495 c.p.c., può depositare in Cancelleria istanza di conversione (come da modello allegato) entro trenta giorni dal pignoramento onde evitare decadenze previste dalla legge;
- poiché i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti a garantire il credito per cui si procede, ai sensi dell' art. 492 4° comma c.p.c., invita il debitore ad indicare all'Ufficiale Giudiziario altri beni utilmente pignorabili di sua proprietà ed i luoghi in cui si trovano nonché le generalità dei terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni previste dall'art. 388 6° comma c.p.c. in caso di omessa dichiarazione nel termine di quindici giorni o di falsa dichiarazione;
- si allegano alla presente le "Avvertenze per il Debitore" predisposte dal Tribunale di Monza..

..... li .....

**TRIBUNALE DI MONZA**  
**AVVERTENZE PER IL DEBITORE**

Sono stati pignorati i Vostri beni per venderli all'asta e pagare, con il ricavato, i Vostri debiti.

**COSA ACCADE ORA**

I beni, 60 giorni prima della data della vendita, saranno di regola portati via da incaricati dell'Istituto Vendite Giudiziarie e saranno quindi stimati per fissare il prezzo base di vendita.

Fino all'asporto i beni rimarranno di norma presso di Voi: non potete venderli, portarli via o danneggiarli. Attenzione: **in caso di violazione è prevista una pena fino a due anni di reclusione**. Il giorno e l'ora esatti in cui gli incaricati dell'Istituto Vendite Giudiziarie verranno a ritirare i beni Vi verranno comunicati con PEC, raccomandata o telegramma. Siete tenuti a lasciar entrare gli incaricati: altrimenti apriranno le porte con un fabbro e l'assistenza dei Carabinieri.

**COME EVITARE L'ASPORTO DEI BENI**

L'asporto dei beni pignorati può essere evitato **soltanto se i creditori chiedono la sospensione della procedura almeno tre giorni prima della data prevista per l'asporto dei beni**. Per ottenere ciò dovete quindi proporre un accordo al creditore che ha pignorato i beni e agli altri creditori che eventualmente si sono inseriti nella procedura.

**COME OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA**

**Se trovate un accordo con i creditori (pagando ad esempio una parte del debito, oppure ottenendo una dilazione) :**

- Sino a 20 giorni prima della data della vendita potete ottenere, per una sola volta, la sospensione della procedura per un periodo fino a 24 mesi. L'istanza di sospensione dovrà essere presentata in Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e dovrà essere firmata dagli avvocati di tutti i creditori presenti nella procedura muniti di un titolo esecutivo (ad esempio sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, atto notarile ecc.).

**Se non trovate un accordo con i creditori, ma siete in grado di pagare:**

- Potete chiedere la conversione del pignoramento e, se i creditori acconsentono alla rateazione, potete pagare i vostri debiti in parte subito (il 20% deve essere versato insieme alla richiesta), e in parte dilazionandoli fino a 36 mesi. Per chiedere la conversione compilate il modulo stampato dietro queste avvertenze e recatevi in cancelleria esecuzioni mobiliari per la quantificazione dell'importo da versare (Monza, via Vittorio Emanuele n. 5). L'istanza va firmata dal debitore alla presenza del Cancelliere.

**ALTRE AVVERTENZE**

**LA PROCEDURA PUÒ ESSERE FERMATA SOLO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA VENDITA.**

Nessuna istanza di sospensione o di rinvio sarà accolta dopo questo termine, neppure se sono d'accordo i creditori: pertanto in tali ipotesi, l'Istituto Vendite Giudiziarie procederà sempre alla vendita senza attendere il provvedimento del giudice.

Per non presentare l'istanza fuori termine, iniziate le trattative il più presto possibile. Tenete conto che non sempre si riesce a far accettare la prima proposta. Rivolgetevi all'avvocato del creditore: è lui che deve chiedere di fermare la procedura.

All'istanza di sospensione va allegata quietanza dell'Istituto Vendite Giudiziarie relativa al pagamento dei suoi compensi

**TRATTATE CON TUTTI I CREDITORI** che si sono inseriti nella procedura e che abbiano un titolo esecutivo (e cioè abbiano a loro favore un provvedimento del giudice [ad esempio: sentenza, decreto ingiuntivo], un atto di notaio [es. atto di mutuo] o delle cambiali o assegni): anche un solo creditore "con titolo esecutivo" rimasto insoddisfatto può far vendere i beni.

Se possibile, cercate di pagare contemporaneamente, nel tempo, tutti i creditori.

Per essere certi di trattare con tutti, assicuratevi che dopo l'inizio della procedura non si siano aggiunti altri creditori (è sempre possibile). Potete chiedere queste informazioni alla Cancelleria. Se possibile, cercate di trovare un accordo anche con i creditori senza titolo che siano intervenuti nella procedura: altrimenti questi ultimi, per poter proseguire, saranno costretti a chiedere una sentenza o un decreto ingiuntivo, con ulteriori spese legali.

**FATE PRESTO PER RIDURRE I COSTI:** Ogni ritardo non solo comporta un aumento dei costi a Vostro carico (compensi all'Istituto Vendite Giudiziarie; compensi per la stima dei beni; costi di pubblicità, onorari degli avvocati: sono costi che possono raggiungere, nel tempo, importi molto elevati, spesso superiori al debito originario!), ma può provocare la decadenza dalla possibilità di beneficiare del rimedio della conversione del pignoramento.

**Sino a 30 giorni dopo la data del pignoramento, se presentate istanza di sospensione o di conversione del pignoramento, nulla dovrete pagare all'Istituto Vendite Giudiziarie, salvo il compenso per la custodia dei beni (se già nominato custode);**

**Dopo l'emissione del provvedimento di sostituzione del custode, nomina dello stimatore e del commissionario, delega della formazione del progetto di distribuzione, non sarà più possibile chiedere la conversione del pignoramento e dovrete anche pagare all'Istituto Vendite Giudiziarie tutti gli importi previsti dagli artt.31, 33 , 34 D.M. 109/97 (8% del valore dei beni se asportati o al 5% se lasciati presso di voi) oltre al rimborso delle eventuali spese per la pubblicità, asporto e custodia dei beni nonché per il compenso del perito stimatore, come già indicato.**

**Inoltre**, considerate che durante la sospensione della procedura e sino alla estinzione sono comunque a Vostro carico i compensi per la custodia dei beni, se già iniziata. Se potete, non chiedete dunque sospensioni troppo lunghe.

Inoltre, è anche possibile porre rimedio alla situazione debitoria, anche per l'imprenditore non fallibile, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista nominato dal Tribunale, concludendo con tutti i creditori un accordo di composizione della crisi oppure proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Tale procedura, tuttavia, necessita dell'assistenza di un legale e di professionisti ausiliari (OCC, Liquidatore), quindi, potrebbe avere dei costi da sostenere per il deposito del relativo ricorso introduttivo e per lo svolgimento della suddetta procedura.

**SE NON SIETE IN GRADO DI EVITARE LA VENDITA:** In questo caso è vostro interesse che i beni siano venduti prima possibile e al miglior prezzo (l'eventuale eccedenza Vi sarà restituita). Conviene allora che Voi stessi troviate persone interessate all'acquisto, le quali, partecipando all'asta, facciano almeno salire il prezzo.

**SE SIETE IMPRENDITORI (ISCRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO):** Tenete conto che il giudice dell'esecuzione, se la procedura non si chiude in tempi ragionevoli, di norma fa una segnalazione al Tribunale Fallimentare, che vi convocherà per valutare l'ipotesi di fallimento. La segnalazione non avviene se chiedete subito la conversione del pignoramento o comunque raggiungete un accordo con tutti i creditori

Se però l'impresa è in crisi, valutate se non sia meglio chiedere un concordato preventivo o altra procedura di soluzione della crisi (potrebbe essere ancora possibile salvare l'azienda) o, in ultima analisi, il proprio fallimento. E' dovere dell'imprenditore non aggravare il dissesto procrastinando il fallimento e, nel caso in cui non sia in grado di pagare tutti integralmente, non fare preferenze tra i creditori, pagando alcuni (es. banche) a discapito degli altri (es. fornitori). Queste condotte, in caso di fallimento, possono costituire reato.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.Mob.

TRIBUNALE DI MONZA

**ISTANZA DI CONVERSIONE DI PIGNORAMENTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

debitore nella procedura esecutiva sopra indicata con vendita fissata per il giorno \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**l'ammissione alla conversione del pignoramento**

**CHIEDE**

**inoltre ai creditori, il consenso ad un versamento del dovuto in n. \_\_\_\_\_ rate (massimo 36 rate).**

**ALLEGA**

ricevuta di euro \_\_\_\_\_ versati, ex art. 495 c.p.c., sul c/c n. \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_;



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione Esecuzioni Mobiliari**

N. \$\$numero\_ruolo\$\$ / \$\$anno\_ruolo\$\$ R.G.E.

DECRETO EX ART. 495 C.P.C.

Il Giudice dell'Esecuzione \$\$nome\_giudice\$\$ \$\$cognome\_giudice\$\$

letta l'istanza di conversione del pignoramento nella procedura in epigrafe indicata, formulata in data # ;

Visto l'art. 495 c.p.c.

**SOSPENDE**

La procedura, ivi comprese, ove in corso, le operazioni peritali;

**FISSA**

Per sentire le parti in ordine alla determinazione delle somme da versarsi in conversione, l'udienza in data \$\$data\_udienza\_fissata\$\$ alle ore \$\$ora\_udienza\_fissata\$\$;

**AVVISA**

Le parti che ogni contestazione sarà trattata all'udienza;

**INVITA**

Gli ausiliari del Giudice a depositare l'istanza di liquidazione del compenso entro l'udienza;

**DISPONE**

Che la cancelleria comunichi immediatamente il presente provvedimento, unitamente a copia del modulo di precisazione del credito, alle parti, all'I.V.G., al perito (se nominato), all'Ufficiale Giudiziario, a mezzo PEC o fax.

Monza, \$\$data\_provvedimento\$\$

Il Giudice dell'Esecuzione  
\$\$nome\_giudice\$\$ \$\$cognome\_giudice\$\$

**ATTO DI PRESA VISIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ per conto del debitore richiedente dichiara di aver preso conoscenza del provvedimento sopra riportato.

Monza \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI MONZA

**VERBALE DI UDIENZA EX ART. 495 c.p.c. PER LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO**

Oggi, \_\_\_\_\_, innanzi al giudice dr. \_\_\_\_\_ a seguito di istanza ex art. 495  
proposta dal DEBITORE \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con  
contestuale avvenuto versamento, ex dell'art. 495 cod. proc. civ., di una somma pari a euro \_\_\_\_\_, presso  
\_\_\_\_\_ sul conto corrente n. \_\_\_\_\_

sono comparsi :

- L'avv. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Nessuna opposizione viene sollevata ad una rateazione in n. \_\_\_\_\_ rate.

I creditori precisano i propri crediti come da allegati.

Il debitore, preso atto di quanto sopra, osserva quanto segue: \_\_\_\_\_

I creditori, quanto alle affermazioni del debitore precisano quanto segue: \_\_\_\_\_

Le parti chiedono determinarsi le somme da versarsi in conversione.

Il giudice

Provvede come da separato provvedimento, da considerarsi parte integrante del presente verbale.

Il giudice dell'esecuzione

**ATTO DI PRECISAZIONE DEL CREDITO**

Il Creditore \_\_\_\_\_ così precisa il proprio credito:

CAPITALE, INTERESSI E SPESE LEGALI SINO AL PRECETTO O ATTO DI INTERVENTO	
<b>1. Credito indicato in precetto (o intervento)</b> in data _____ (euro) : _____, di cui:	
di cui Capitale (euro) :	_____
di cui interessi già calcolati sino alla data del _____ (euro) :	_____
di cui Iva (euro) :	_____
di cui contributi Cassa Naz. Avvocati FINO AL PRECETTO O INTERVENTO :	_____
di cui spese legali imponibili FINO AL PRECETTO O INTERVENTO :	_____
di cui anticipazioni SINO AL PRECETTO O INTERVENTO :	_____

INTERESSI, RIVALUTAZIONE E ACCONTI IN CORSO DI PROCEDURA																																																																				
<b>2. Acconti direttamente percepiti</b> (escluso versamento del quinto) :																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Importo							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Importo							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Importo																																																
Data	Importo																																																																			
Data	Importo																																																																			
Data	Importo																																																																			
<b>Gli acconti sono da imputare:</b> Prima agli interessi    Prima al capitale    Proporzionalmente																																																																				
<b>3. Interessi</b> al tasso LEGALE (art. 1284 cod.civ.) sino al saldo (non è necessario indicarli analiticamente) ovvero																																																																				
<b>Interessi</b> al tasso CONVENZIONALE da calcolarsi ai seguenti tassi e sui seguenti importi:																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitale</th> <th>Data iniziale</th> <th>Data finale.</th> <th>tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Capitale	Data iniziale	Data finale.	tasso																													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitale</th> <th>Data iniziale</th> <th>data finale.</th> <th>tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Capitale	Data iniziale	data finale.	tasso																															
Capitale	Data iniziale	Data finale.	tasso																																																																	
Capitale	Data iniziale	data finale.	tasso																																																																	
Sul capitale puro		Sul capitale rivalutato		Sul capitale via via rivalutato ogni _____ mesi																																																																
Con capitalizzazione degli interessi via via maturati ogni _____ mesi																																																																				
<b>Rivalutazione</b> ovvero    Danni da svalutazione (solo se previsti dal titolo) su euro/ _____																																																																				

SPESE LEGALI MATURATE IN CORSO DI PROCEDURA (DOPO IL PRECETTO O L'INTERVENTO)		
Anticipaz. non soggette ad iva (bolli, spese documentate da ricevuta o fattura, diritti di cancelleria):	_____	Oltre compensi perito: _____
Spese imponibili (escluso forfaitarie):	_____	Oltre compensi cust. : _____
_____	_____	Oltre compensi lvg : _____
Onorari:	_____	Oltre spese forfaitarie 15% Con distrazione delle competenze
<b>4. Parametri per la liquidazione delle spese legali (se omessi verrà liquidato il minimo, comprensivo anche di Iva):</b>		
Creditor precedente    Creditor pignorante, ma non procedente    Interventuto con titolo    Interventuto senza titolo		
N. ulteriori atti di intervento: _____		

Si chiede che le somme dovute siano pagate dal debitore con versamento diretto su conto corrente del creditore

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE DI MONZA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE MOBILIARI**  
**FORMAZIONE DEI LOTTI**

E' facoltà del commissionario procedere alla formazione o alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure. In tale ultimo caso l'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a differire l'esperimento di vendita a data successiva a quella indicata nel provvedimento del giudice.

Il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta il ricavo netto, dedotti i costi e i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto Vendite Giudiziarie redige, per ciascun bene o lotto posto in vendita, un prospetto in duplice copia, da cui risultino la descrizione dei beni e le procedure cui essi ineriscono, il prezzo, il termine per la presentazione delle offerte, la data e il luogo dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara. Il responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunica alle parti costituite, al debitore ed al curatore tramite mail il bando di vendita. Gli atti completi delle operazioni compiute saranno depositate dal commissionario entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione e comunque non oltre un anno dalla data dell'ordinanza di sostituzione del custode nell'ambito delle procedure mobiliari; per quanto riguarda le procedure fallimentari gli atti dovranno essere consegnati al curatore entro 30 giorni dalla vendita unitamente alla fattura ed alle somme del ricavato al netto dei compensi stabiliti.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Beni di valore inferiore a euro 10.000 oppure veicoli ed arredi senza limite di valore:** Le offerte di acquisto per automezzi e mobili di arredo (senza limiti di valore) e per gli altri beni aventi un prezzo base non superiore a euro 10.000,00, potranno essere effettuate verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima senza preventivo deposito di cauzione;

**Altri beni di valore superiore a euro 10.000:** L'offerta di acquisto deve essere effettuata per iscritto e depositata in busta chiusa presso la sede dell'IVG srl, Polo delle vendite giudiziarie, sita in Monza Via Velleia 5. Sulla busta deve essere indicata la sigla "IVG", la data della vendita, nonché un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta. In caso di più lotti, pur nella stessa procedura, va depositata una busta, con relativa offerta, per ciascun lotto.

L'offerta scritta deve contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare;
- i dati necessari per la certa identificazione del bene o del lotto per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.

All'offerta, all'interno della busta, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente (fotocopia del certificato del Registro delle Imprese se si tratta di impresa), nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Monza" per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

La busta contenente l'offerta e l'assegno circolare deve essere presentata entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita dal lunedì al venerdì non festivi. Negli stessi termini devono pervenire anche le buste inviate a mezzo posta o corriere. In caso di vendita telematica gli offerenti dovranno attenersi a quanto previsto sul sito [www.spazioaste.it](http://www.spazioaste.it).

- **Obblighi dell'offerente:** L'offerta presentata è irrevocabile. L'ordine di bonifico ha il valore di offerta di acquisto irrevocabile. L'offerente deve essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara, anche a mezzo di delegato con procura scritta non autenticata. In caso di mancata presentazione la cauzione sarà definitivamente acquisita alla procedura. A chi, a seguito della gara, non risulterà acquirente, l'importo della cauzione sarà immediatamente restituito; salvo quanto previsto per le vendite telematiche.

- **Offerte per più lotti simili:** Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (10% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

## CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) **Garanzia:** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) **Oneri fiscali:** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

3) **Trasferimento della proprietà:** La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori.

4) **Versamento del prezzo:** Per importi sino a Euro 2.000,00 il prezzo e gli oneri fiscali vanno versati immediatamente al commissionario, in contanti o a mezzo di assegno bancario o circolare intestato a I.V.G. Monza oppure tramite carta di credito o bancomat esistenti presso il Polo delle vendite.

Per importi superiori a euro 2.000,00 e sino a euro 50.000,00 va immediatamente versato al commissionario un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo; il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le modalità indicate dall'Istituto Vendite Giudiziarie.

Gli importi superiori a euro 50.000,00 saranno versati entro giorni 15 con le modalità indicate dall'Istituto vendite Giudiziarie, con obbligo del versamento immediato della cauzione del 20%.

5) **Consegna dei beni agli acquirenti:** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo (nel caso di pagamento con assegno bancario dopo l'effettivo incasso).

6) **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti:** Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, in caso di beni di particolare difficoltà, sarà valutato dal curatore un termine diverso. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di beni fallimentari e di mancato ritiro nel termine, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d'indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a euro 100. L'I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

7) **Altre disposizioni:** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

## SVOLGIMENTO DELLA GARA

1) **Prezzo base e rilancio minimo:** In caso di più offerenti si procede a gara tra i medesimi a partire dal prezzo della migliore offerta. L'ammontare minimo di ciascun rilancio è stabilito dal commissionario, prima dello svolgimento della gara, tra un minimo pari al 1,5% del prezzo base e un massimo pari al 3%.

2) **Mancata presentazione degli offerenti all'apertura delle buste:** Quando l'unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, tutti gli offerenti non si presentano all'apertura delle buste o comunque manifestano la volontà di non voler più acquistare il bene, le cauzioni sono definitivamente acquisite dall'I.V.G.. I relativi importi saranno trattenuti dall'IVG per la successiva assegnazione/distribuzione ai creditori ovvero tramessi al curatore fallimentare al netto dei propri compensi. E' fatta salva la possibilità dei creditori di agire per il risarcimento dei danni nel caso di successiva vendita del bene a minor prezzo.

3) **Offerta non conforme:** Quando vi sia una unica offerta con un prezzo inferiore a quello previsto per l'asta, il commissionario, se il prezzo offerto è pari o superiore a quello che sarebbe fissato per la nuova vendita ai sensi del paragrafo 15, acquisisce l'offerta e la relativa cauzione e fissa una nuova gara, ad un prezzo pari a quello proposto, da svolgersi entro 15 giorni, con gli usuali termini per il deposito di eventuali ulteriori offerte. In caso contrario, se il prezzo è inferiore a quello che sarebbe fissato per il nuovo esperimento, restituisce la cauzione all'offerente e procede come indicato al paragrafo 5.

4) **Restituzione delle cauzioni:** Al termine della gara agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno immediatamente restituiti gli assegni circolari depositati a titolo di cauzione.

5) **Mancanza di offerte:** In mancanza di offerte il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo nello stesso luogo, a un prezzo non inferiore al 70 per cento. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni e ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo

esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Restano fermi in ogni caso i termini e le modalità per il deposito delle offerte. L'orario e il prezzo minimo per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato su rete Internet almeno tre giorni prima. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure.

#### **PUBBLICITA'**

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempimenti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

- 1) sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
- 2) su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
- 3) sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare.
- 4) Invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
- 5) Tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com)

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'I.V.G.

Il Giudice



**\$\$ufficio\_giudiziario\$\$  
\$\$sezione\$\$  
ESECUZIONI MOBILIARI**

**N. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$**

**Creditore procedente: \$\$nome\_creditore\_procedente\$\$  
\$\$cognome\_creditore\_procedente\$\$**

**Debitore: @@debitore@@**

**SOSTITUZIONE DEL CUSTODE, NOMINA DELLO STIMATORE E DEL COMMISSIONARIO, DELEGA DELLA  
FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE**

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Mirko Buratti,

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore; visti gli artt. 521 e seg. e 65 c.p.c.;

rilevato che il valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'art. 518 c.p.c., non supera € 20.000, che non risultano creditori intervenuti prima della presentazione dell'istanza di vendita e che, pertanto, non va fissata l'udienza ex art. 530 c.p.c.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., l'Istituto Vendite Giudiziarie va nominato custode dei beni pignorati, se non già nominato in precedenza;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie della vendita in qualità di commissionario, trattandosi di un sistema di vendita che normalmente consente una migliore collocazione del bene sul mercato e che, a tal fine, per i beni per la cui valutazione l'Ufficiale Giudiziario non si sia avvalso dell'ausilio di un esperto, in fase di pignoramento, occorra procedere alla stima mediante uno stimatore;

rilevato che l'asportazione tempestiva dei beni e la loro custodia presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie (che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza), rende possibile anche una più agevole e meno onerosa stima degli stessi, atteso che in tal modo l'incaricato potrà concentrare in unico luogo e in unico giorno della settimana le attività di stima dei beni di più procedure;

ritenuto opportuno scegliere lo stimatore tra gli esperti che hanno dichiarato la loro disponibilità alla liquidazione, per i beni da stimarsi presso i locali dell'IVG, a condizione di essere nominati per tutte le stime da effettuarsi nell'arco della stessa giornata, con un compenso forfettario di € 145,12 per i beni mobili di valore fino a € 5.000,00 e per quelli di valore superiore ad € 5.000 calcolato secondo le percentuali previste dall'art. 3 del DM del 2002, ridotto del 50% e di un ulteriore 50%;

ritenuto che, per i singoli beni il cui valore è stato quantificato dall'Ufficiale Giudiziario, in sede pignoramento, in misura non superiore ad € 10.000,00 e per gli autoveicoli, l'incarico per la stima possa essere conferito, senza oneri per le parti, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie, salvo che il creditore non chieda entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la nomina di un esperto stimatore i cui costi saranno dallo stesso anticipati, tenuto conto che la valutazione deve essere compiuta nella specifica

prospettiva di una liquidazione a breve termine, che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive, che non è configurabile alcun conflitto d'interessi tra la posizione di stimatore e quella di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile, e che per la valutazione degli autoveicoli esistono delle tabelle di riferimento;

P.Q.M.

1. Nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza, in sostituzione del precedente custode, custode di tutti i beni pignorati e dispone che lo stesso provveda, con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni da oggi, a trasportarli presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 5 giorni prima ed a mezzo PEC o raccomandata o telegramma, della data e ora dell'accesso, procedendo, ove occorra, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo che risulti opportuno, in ragione dell'immovibilità o della difficile trasportabilità dei beni, a causa del loro peso o delle loro dimensioni, anche con l'impiego dei mezzi con braccio meccanico in dotazione all'Istituto, lasciare i beni in loco;
2. Nomina per la stima dei beni pignorati l'esperto #  
disponendo che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo conto anche dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno, con autorizzazione ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita. Dispone, altresì, che, nel caso di macchina soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 459/96, si indichi se essa sia provvista della marcatura CE ovvero, ove immessa sul mercato o posta in servizio anteriormente al 14 settembre 1996, se ne sia attestata la conformità alle normative prima vigenti in materia di sicurezza; in caso negativo, si indichino la natura e l'entità degli interventi modificativi eventualmente possibili e necessari al fine di rendere il macchinario conforme alle vigenti normative, indicando in linea di massima il costo presumibilmente necessario, sentito, se del caso, un tecnico specialista del settore o l'Impresa costruttrice. Dispone che la relazione sia redatta in formato informatico, utilizzando il *software* all'uopo predisposto ed allegando ad essa almeno due fotografie dei beni in formato digitale Jpg. Dispone che per i singoli beni, il cui valore è stato quantificato dall'Ufficiale Giudiziario in sede pignoramento in misura non superiore ad € 10.000,00 e per gli autoveicoli, la stima sia effettuata direttamente dallo stesso Istituto Vendite Giudiziarie.  
Dispone che la perizia di stima sia depositata nel fascicolo telematico, inviata al commissionario ed al debitore mediante raccomandata o PEC, entro il termine di giorni 60 dalla data del presente provvedimento.
3. Nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza fin d'ora commissionario, ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ., per la vendita dei beni pignorati sulla base dei valori che risulteranno dalla stima che dovrà essere pubblicata:
  - sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 *bis* c.p.c., quando sarà disponibile;
  - su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagjudiziaria.com](http://www.astagjudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net); oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
  - sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
  - invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;

- tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it), [www.astaquidiziaria.com](http://www.astaquidiziaria.com) e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net).

#### DISPONE che

l'acquirente ed il prezzo di vendita saranno individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto d'importo non inferiore al valore indicato nella perizia;

in caso di pluralità di offerte, la gara tra gli offerenti si svolgerà secondo le modalità indicate nelle *Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari* reperibili sul sito del Tribunale di Monza;

l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti saranno effettuate, nella data e nell'ora indicate nella pubblicità, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data del presente provvedimento;

in mancanza di offerte, il Commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo con un prezzo base non inferiore al 70% del valore indicato nella perizia. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure;

in tal caso, il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta, il ricavo netto, dedotti i costi ed i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita (istanza di assegnazione formulata in una o più delle procedure relative ai beni accorpati) che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto;

l'orario ed il prezzo base per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato sui siti internet sopra menzionati almeno 10 giorni prima.

Le operazioni di vendita avverranno, anche con modalità telematica, nella sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Velleia n.5, in presenza dei beni: il commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata, telegramma od altra modalità con prova di ricezione.

#### AVVISA GLI OFFERENTI

Che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, le condizioni della vendita, sono più dettagliatamente regolate dalle "*Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari*", quale parte integrante, del presente provvedimento.

Che la vendita nell'ambito di procedura espropriativa non è equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, quindi grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### INVITA IL DEBITORE

a comparire alle udienze fissate per gli esperimenti di vendita innanzi al Commissionario Delegato (IVG Monza) in quanto, in caso di aggiudicazione ed in presenza di un solo creditore, si provvederà contestualmente a predisporre il prospetto di attribuzione al creditore stesso della somma ricavata, al netto delle spese prededucibili; tale progetto verrà consegnato dal Commissionario Delegato in copia al debitore presente o, in caso di sua assenza, provvederà a comunicarglielo a mezzo PEC e/o raccomandata R.R.. Il debitore potrà far pervenire al Commissionario Delegato le proprie osservazioni al progetto entro quindici giorni dall'udienza di vendita o dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Tuttavia, nel caso in

cui il debitore non abbia provveduto ad effettuare, a norma dell'art. 492, 2° comma, c.p.c., presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, la comunicazione del provvedimento che rende esecutivo il suddetto progetto diretta al debitore, sarà effettuata presso la cancelleria del Tribunale.

#### AVVISA IL CREDITORE

Che, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare nel fascicolo telematico la nota di precisazione del credito, utilizzando il modello allegato anche ai fini delle spese legali. In assenza di deposito della nota, le somme spettantigli saranno determinate in base all'atto di precetto ed ai criteri concordati tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati.

#### AVVISA GLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Che, entro lo stesso termine, dovranno trasmettere la nota delle loro competenze, specificando la percentuale da applicare sulle componenti da determinare in rapporto al ricavato.

Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice ed invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.;

#### PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Delega per la redazione e formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* n.12 cod. proc. civ., l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) e dispone che lo stesso si attenga, nell'esecuzione dell'incarico, alle disposizioni di legge di cui agli artt. 510 e ss. cod. proc. civ. ed in tema di cause legittime di prelazione, nonché alle Norme generali per la formazione e redazione del progetto di riparto, per quanto compatibili, disponibili sul sito del Tribunale di Monza, sezione esecuzioni e fallimenti, nonché alle seguenti indicazioni:

- nella medesima udienza di aggiudicazione, se vi è un solo creditore, provvederà a trasmettere al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il prospetto di attribuzione delle somme ricavate, al netto delle proprie competenze e delle eventuali altre spese prededucibili (in formato Word.rtf), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore ed i documenti allegati, dandone comunicazione al creditore ed al debitore, ove non presenti, a mezzo PEC e/o raccomandata R.R., nonché la bozza del provvedimento di attribuzione che, una volta sottoscritto dal Giudice dell'Esecuzione, avrà valore di mandato;
- nel caso in cui la somma ricavata debba essere distribuita tra i creditori, l'Istituto delegato, nella medesima udienza di aggiudicazione del bene, comunicherà alle parti presenti la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione, facendone espressa menzione nel verbale;
- le somme versate dagli aggiudicatari saranno accreditate sul conto corrente di ciascuna procedura che il Commissionario Delegato procederà ad aprire subito dopo l'aggiudicazione presso una delle banche convenzionate secondo il criterio di rotazione mensile stabilito nella medesima convenzione;
- inviterà i creditori, ove non vi abbiano già provveduto, a presentare le note di precisazione del credito entro giorni 15 giorni dall'udienza, utilizzando l'apposito modulo, che verrà contestualmente consegnato (o, comunque, reperibile sul sito del Tribunale di Monza), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore, salvo che, nel medesimo termine, comunichino all'Istituto Delegato l'intenzione di procedere alla distribuzione amichevole, a norma dell'art. 541 c.p.c.;
- tra le spese in prededucazione considererà il proprio compenso, quello dell'esperto per la stima dei beni e degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015;

- redigerà, quindi, il progetto di distribuzione secondo lo schema telematico predisposto dalla Sezione, seguendo le relative istruzioni;
- una volta redatto il progetto, provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori, tramite PEC, ed al debitore presso il domicilio eletto, eventualmente con PEC e/o raccomandata R.R., unitamente al rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile;
- con la medesima comunicazione, indicherà ai creditori ed al debitore, ove non presenti all'udienza di aggiudicazione, la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione;
- cinque giorni prima dell'udienza, trasmetterà al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il progetto di distribuzione con la bozza di verbale dell'udienza di approvazione del piano (in formato Word.rtf) ed i documenti allegati, nonché il rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute;
- dopo che il G.E. avrà dichiarato esecutivo il progetto ed ordinato i pagamenti, provvederà, decorsi 20 giorni, al pagamento delle singole quote, in adempimento del piano autorizzato, che avrà valore di mandato. Depositerà, quindi, nella cancelleria del G.E., copia della documentazione bancaria in originale attestante la completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, comprensive degli interessi maturati ed al netto delle spese di chiusura del conto. E' escluso, in ogni caso, il pagamento in favore di difensori e/o terzi;
- le somme non richieste saranno accantonate nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva per la successiva assegnazione all'Erario nei termini di legge;
- entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione delle somme ricavate, e comunque non oltre un anno dalla data del presente provvedimento, il commissario dovrà restituire gli atti in cancelleria per l'archiviazione della procedura.

#### AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai seguenti compensi: :

- a) in ogni caso: l'importo forfettario di cui all'art. 31 d.m. 11/2/1997 n.109, da versarsi entro 10 giorni;
- b) per la custodia dei beni e l'asporto: i compensi di cui all'art.4, 5 e 6 d.m. 15/5/2009 n. 80;
- c) in caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all'art. 34 d.m. 109 dell'11/2/1997, oltre l'8% del valore dei beni pignorati, se asportati, ovvero il 5%, se custoditi presso il debitore, ai sensi dell'art. 33 d.m. cit.;
- d) in caso di vendita di beni: 18 % - se veicoli 12%, del prezzo interamente a carico del ricavato della vendita;
- e) in caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati.

Si comunichi ai creditori, all'Istituto Vendite Giudiziarie, al Perito stimatore (se nominato).

Si notifichi al debitore a cura del Commissario Delegato (IVG Monza), anche a mezzo PEC, ove disponibile.

Monza, \$\$data\_provvedimento\$\$

Il Cancelliere

Il giudice dell'esecuzione  
dr. Mirko Buratti

**TRIBUNALE DI MONZA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE MOBILIARI**  
**FORMAZIONE DEI LOTTI**

E' facoltà del commissionario procedere alla formazione o alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure. In tale ultimo caso l'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a differire l'esperimento di vendita a data successiva a quella indicata nel provvedimento del giudice.

Il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta il ricavo netto, dedotti i costi e i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto Vendite Giudiziarie redige, per ciascun bene o lotto posto in vendita, un prospetto in duplice copia, da cui risultino la descrizione dei beni e le procedure cui essi ineriscono, il prezzo, il termine per la presentazione delle offerte, la data e il luogo dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara. Il responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunica alle parti costituite, al debitore ed al curatore tramite *mail* il bando di vendita. Gli atti completi delle operazioni compiute saranno depositate dal commissionario entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione e comunque non oltre un anno dalla data dell'ordinanza di sostituzione del custode nell'ambito delle procure mobiliari; per quanto riguarda le procedure fallimentari gli atti dovranno essere consegnati al curatore entro 30 giorni dalla vendita unitamente alla fattura ed alle somme del ricavato al netto dei compensi stabiliti.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Beni di valore inferiore a euro 10.000 oppure veicoli ed arredi senza limite di valore:** Le offerte di acquisto per automezzi e mobili di arredo (senza limiti di valore) e per gli altri beni aventi un prezzo base non superiore a euro 10.000,00, potranno essere effettuate verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima senza preventivo deposito di cauzione;

**Altri beni di valore superiore a euro 10.000:** L'offerta di acquisto deve essere effettuata per iscritto e depositata in busta chiusa presso la sede dell'IVG srl, Polo delle vendite giudiziarie sita in Monza Via Velleia 5. Sulla busta deve essere indicata la sigla "IVG", la data della vendita, nonché un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta. In caso di più lotti, pur nella stessa procedura, va depositata una busta, con relativa offerta, per ciascun lotto.

L'offerta scritta deve contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare.
  - i dati necessari per la certa identificazione del bene o del lotto per il quale l'offerta è proposta;
  - l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.

All'offerta, all'interno della busta, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente (fotocopia del certificato del Registro delle Imprese se si tratta di impresa), nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Monza" per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

La busta contenente l'offerta e l'assegno circolare deve essere presentata entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita dal lunedì al venerdì non festivi. Negli stessi termini devono pervenire anche le buste inviate a mezzo posta o corriere. In caso di vendita telematica gli offerenti dovranno attenersi a quanto previsto sul sito [www.spazioaste.it](http://www.spazioaste.it)

- **Obblighi dell'offerente:** L'offerta presentata è irrevocabile. L'ordine di bonifico ha il valore di offerta di acquisto irrevocabile. L'offerente deve essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara, anche a mezzo di delegato con procura scritta non autenticata. In caso di mancata presentazione la cauzione sarà definitivamente acquisita alla procedura. A chi, a seguito della gara, non risulterà acquirente l'importo della cauzione sarà immediatamente restituito; salvo quanto previsto per le vendite telematiche.

- **Offerte per più lotti simili:** Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (10% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

**CONDIZIONI DELLA VENDITA**

1) **Garanzia:** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) **Oneri fiscali:** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

3) **Trasferimento della proprietà:** La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori.

4) **Versamento del prezzo:** Per importi sino a Euro 2.000,00 il prezzo e gli oneri fiscali vanno versati immediatamente al commissionario, in contanti o a mezzo di assegno bancario o circolare intestato a I.V.G. Monza oppure tramite carta di credito o bancomat esistenti presso il Polo delle vendite.

Per importi superiori a euro 2.000,00 e sino a euro 50.000,00 va immediatamente versato al commissionario un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo; il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le modalità indicate dall' Istituto Vendite Giudiziarie

Gli importi superiori a euro 50.000,00 saranno versati entro giorni 15 con le modalità indicate dall'Istituto vendite Giudiziarie, con obbligo del versamento immediato della cauzione del 20%.

5) **Consegna dei beni agli acquirenti:** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo (nel caso di pagamento con assegno bancario dopo l'effettivo incasso).

6) **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti:** Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, in caso di beni di particolare difficoltà, sarà valutato dal curatore un termine diverso. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di beni fallimentari e di mancato ritiro nel termine, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d'indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a euro 100. L'I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

7) **Altre disposizioni:** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

#### SVOLGIMENTO DELLA GARA

1) **Prezzo base e rilancio minimo:** In caso di più offerenti si procede a gara tra i medesimi a partire dal prezzo della migliore offerta. L'ammontare minimo di ciascun rilancio è stabilito dal commissionario, prima dello svolgimento della gara, tra un minimo pari al 1,5% del prezzo base e un massimo pari al 3%.

2) **Mancata presentazione degli offerenti all'apertura delle buste:** Quando l'unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, tutti gli offerenti non si presentano all'apertura delle buste o comunque manifestano la volontà di non voler più acquistare il bene, le cauzioni sono definitivamente acquisite dall'I.V.G.. I relativi importi saranno trattenuti dall' I.V.G. per la successiva assegnazione/distribuzione ai creditori ovvero trasmessi al curatore fallimentare al netto dei propri compensi. E' fatta salva la possibilità dei creditori di agire per il risarcimento dei danni nel caso di successiva vendita del bene a minor prezzo.

3) **Offerta non conforme:** Quando vi sia una unica offerta con un prezzo inferiore a quello previsto per l'asta, il commissionario, se il prezzo offerto è pari o superiore a quello che sarebbe fissato per la nuova vendita, acquisisce l'offerta e la relativa cauzione e fissa una nuova gara, ad un prezzo pari a quello proposto, da svolgersi entro 15 giorni, con gli usuali termini per il deposito di eventuali ulteriori offerte. In caso contrario, se il prezzo è inferiore a quello che sarebbe fissato per il nuovo esperimento, restituisce la cauzione all'offerente e procede come indicato al paragrafo 5.

4) **Restituzione delle cauzioni:** Al termine della gara, agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno immediatamente restituiti gli assegni circolari depositati a titolo di cauzione.

5) **Mancanza di offerte:** In mancanza di offerte, il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo nello stesso luogo, a un prezzo non inferiore al 70 per cento. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Restano fermi, in ogni caso, i termini e le modalità per il deposito delle offerte. L'orario ed il prezzo minimo per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato su rete Internet almeno tre giorni prima. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure.

#### PUBBLICITA'

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempimenti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

1. sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
2. su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
3. sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
4. invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
5. tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com).

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'I.V.G.

Il Giudice dell'esecuzione







**\$\$ufficio\_giudiziario\$\$  
\$\$sezione\$\$  
ESECUZIONI MOBILIARI**

**N. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$**

**Creditore procedente: \$\$nome\_creditore\_procedente\$\$  
\$\$cognome\_creditore\_procedente\$\$**

**Debitore: @@debitore@@**

**SOSTITUZIONE DEL CUSTODE, NOMINA DELLO STIMATORE E DEL COMMISSIONARIO, DELEGA DELLA  
FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE**

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Mirko Buratti,

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore; visto l'art. 521 *bis* c.p.c.;

esaminata la relazione depositata dall'Istituto Vendite Giudiziarie;

considerato che, ai sensi dell'art. 521 *bis*, 3° e 4° comma, c.p.c., l'Istituto Vendite Giudiziarie è custode dei beni pignorati sin dal momento della consegna;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie della vendita in qualità di commissionario, trattandosi di un sistema di vendita che normalmente consente una migliore collocazione del bene sul mercato e che, a tal fine, per i beni per la cui valutazione l'Ufficiale Giudiziario non si sia avvalso dell'ausilio di un esperto, in fase di pignoramento, occorra procedere alla stima mediante uno stimatore;

ritenuto che, per gli autoveicoli, l'incarico per la stima possa essere conferito, senza oneri per le parti, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie, salvo che il creditore non chieda entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la nomina di un esperto stimatore i cui costi saranno dallo stesso anticipati, tenuto conto che la valutazione deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine, che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive, che non è configurabile alcun conflitto d'interessi tra la posizione di stimatore e quella di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile, e che per la valutazione degli autoveicoli esistono delle tabelle di riferimento;

P.Q.M.

1. Nomina l' Istituto Vendite Giudiziarie di Monza quale esperto per la stima dei beni pignorati , disponendo che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo conto anche dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno. Dispone che la perizia di stima sia depositata nel fascicolo telematico, inviata al commissionario ed al debitore mediante raccomandata o PEC, entro il termine di giorni 60 dalla data del presente provvedimento.

2. Nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza fin d'ora commissario, ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ., per la vendita dei beni pignorati sulla base dei valori che risulteranno dalla stima che dovrà essere pubblicata:
- sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 *bis* c.p.c., quando sarà disponibile;
  - su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net); oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
  - sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
  - invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
  - tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it), [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net).

DISPONE che

l'acquirente ed il prezzo di vendita saranno individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto d'importo non inferiore al valore indicato nella perizia;

in caso di pluralità di offerte, la gara tra gli offerenti si svolgerà secondo le modalità indicate nelle *Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari* reperibili sul sito del Tribunale di Monza;

l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti saranno effettuate, nella data e nell'ora indicate nella pubblicità, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data del presente provvedimento;

in mancanza di offerte, il Commissario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo con un prezzo base non inferiore al 70% del valore indicato nella perizia. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure;

in tal caso, il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta, il ricavo netto, dedotti i costi ed i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita (istanza di assegnazione formulata in una o più delle procedure relative ai beni accorpate) che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto;

l'orario ed il prezzo base per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato sui siti internet sopra menzionati almeno 10 giorni prima.

Le operazioni di vendita avverranno, anche con modalità telematica, nella sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Velleia n.5, in presenza dei beni: il commissario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata, telegramma od altra modalità con prova di ricezione.

AVVISA GLI OFFERENTI

Che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, le condizioni della vendita, sono più dettagliatamente regolate dalle "*Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari*", quale parte integrante, del presente provvedimento.

Che la vendita nell'ambito di procedura espropriativa non è equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al

D.P.R. 459/96, quindi grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### INVITA IL DEBITORE

a comparire alle udienze fissate per gli esperimenti di vendita innanzi al Commissionario Delegato (IVG Monza) in quanto, in caso di aggiudicazione ed in presenza di un solo creditore, si provvederà contestualmente a predisporre il prospetto di attribuzione al creditore stesso della somma ricavata, al netto delle spese prededucibili; tale progetto verrà consegnato dal Commissionario Delegato in copia al debitore presente o, in caso di sua assenza, provvederà a comunicarglielo a mezzo PEC e/o raccomandata R.R.. Il debitore potrà far pervenire al Commissionario Delegato le proprie osservazioni al progetto entro quindici giorni dall'udienza di vendita o dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta .

#### AVVISA IL CREDITORE

Che, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare nel fascicolo telematico la nota di precisazione del credito, utilizzando il modello allegato anche ai fini delle spese legali. In assenza di deposito della nota, le somme spettantigli saranno determinate in base all'atto di precetto ed ai criteri concordati tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati.

#### AVVISA GLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Che, entro lo stesso termine, dovranno trasmettere la nota delle loro competenze, specificando la percentuale da applicare sulle componenti da determinare in rapporto al ricavato.

Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice ed invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.;

#### PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Delega per la redazione e formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* n.12 cod. proc. civ., l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) e dispone che lo stesso si attenga, nell'esecuzione dell'incarico, alle disposizioni di legge di cui agli artt. 510 e ss. cod. proc. civ. ed in tema di cause legittime di prelazione, nonché alle Norme generali per la formazione e redazione del progetto di riparto, per quanto compatibili, disponibili sul sito del Tribunale di Monza, sezione esecuzioni e fallimenti, nonché alle seguenti indicazioni:

- nella medesima udienza di aggiudicazione, se vi è un solo creditore, provvederà a trasmettere al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il prospetto di attribuzione delle somme ricavate, al netto delle proprie competenze e delle eventuali altre spese prededucibili (in formato Word.rtf), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore ed i documenti allegati, dandone comunicazione al creditore ed al debitore, ove non presenti, a mezzo PEC e/o raccomandata R.R., nonché la bozza del provvedimento di attribuzione che, una volta sottoscritto dal Giudice dell'Esecuzione, avrà valore di mandato;
- nel caso in cui la somma ricavata debba essere distribuita tra i creditori, l'Istituto delegato, nella medesima udienza di aggiudicazione del bene, comunicherà alle parti presenti la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione, facendone espressa menzione nel verbale;
- le somme versate dagli aggiudicatari saranno accreditate sul conto corrente di ciascuna procedura che il Commissionario Delegato procederà ad aprire subito dopo l'aggiudicazione presso una delle banche convenzionate secondo il criterio di rotazione mensile stabilito nella medesima convenzione;
- inviterà i creditori, ove non vi abbiano già provveduto, a presentare le note di precisazione del credito

entro giorni 15 giorni dall'udienza, utilizzando l'apposito modulo, che verrà contestualmente consegnato (o, comunque, reperibile sul sito del Tribunale di Monza), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore, salvo che, nel medesimo termine, comunichino all'Istituto Delegato l'intenzione di procedere alla distribuzione amichevole, a norma dell'art. 541 c.p.c.;

- tra le spese in prededuzione considererà il proprio compenso, quello dell'esperto per la stima dei beni e degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015;
- redigerà, quindi, il progetto di distribuzione secondo lo schema telematico predisposto dalla Sezione, seguendo le relative istruzioni;
- una volta redatto il progetto, provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori, tramite PEC, ed al debitore, eventualmente con PEC e/o raccomandata R.R., unitamente al rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile;
- con la medesima comunicazione, indicherà ai creditori ed al debitore, ove non presenti all'udienza di aggiudicazione, la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione;
- cinque giorni prima dell'udienza, trasmetterà al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il progetto di distribuzione con la bozza di verbale dell'udienza di approvazione del piano (in formato Word.rtf) ed i documenti allegati, nonché il rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute;
- dopo che il G.E. avrà dichiarato esecutivo il progetto ed ordinato i pagamenti, provvederà, decorsi 20 giorni, al pagamento delle singole quote, in adempimento del piano autorizzato, che avrà valore di mandato. Depositerà, quindi, nella cancelleria del G.E., copia della documentazione bancaria in originale attestante la completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, comprensive degli interessi maturati ed al netto delle spese di chiusura del conto. E' escluso, in ogni caso, il pagamento in favore di difensori e/o terzi;
- le somme non richieste saranno accantonate nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva per la successiva assegnazione all'Erario nei termini di legge;
- entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione delle somme ricavate, e comunque non oltre un anno dalla data del presente provvedimento, il commissario dovrà restituire gli atti in cancelleria per l'archiviazione della procedura.

#### AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai seguenti compensi :

- a) in ogni caso: l'importo forfettario di cui all'art. 31 d.m. 11/2/1997 n.109, da versarsi entro 10 giorni;
- b) per la custodia dei beni e l'asporto: i compensi di cui all'art.4, 5 e 6 d.m. 15/5/2009 n. 80;
- c) in caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all'art. 34 d.m. 109 dell'11/2/1997, oltre l'8% del valore dei beni pignorati, se asportati, ovvero il 5%, se custoditi presso il debitore, ai sensi dell'art. 33 d.m. cit.;
- d) in caso di vendita di beni: 18 %- se veicoli il 12%- del prezzo interamente a carico del ricavato della vendita;
- e) in caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati.

Si comunichi ai creditori, all'Istituto Vendite Giudiziarie, al Perito stimatore (se nominato).

Si notifichi al debitore a cura del Commissario Delegato (IVG Monza), anche a mezzo PEC, ove disponibile.

Monza, \$\$data\_provvedimento\$\$

Il Cancelliere

Il giudice dell'esecuzione

**TRIBUNALE DI MONZA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE MOBILIARI**  
**FORMAZIONE DEI LOTTI**

E' facoltà del commissionario procedere alla formazione o alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure. In tale ultimo caso l'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a differire l'esperimento di vendita a data successiva a quella indicata nel provvedimento del giudice.

Il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta il ricavo netto, dedotti i costi e i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto Vendite Giudiziarie redige, per ciascun bene o lotto posto in vendita, un prospetto in duplice copia, da cui risultino la descrizione dei beni e le procedure cui essi ineriscono, il prezzo, il termine per la presentazione delle offerte, la data e il luogo dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara. Il responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunica alle parti costituite, al debitore ed al curatore tramite *mail* il bando di vendita. Gli atti completi delle operazioni compiute saranno depositate dal commissionario entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione e comunque non oltre un anno dalla data dell'ordinanza di sostituzione del custode nell'ambito delle procure mobiliari; per quanto riguarda le procedure fallimentari gli atti dovranno essere consegnati al curatore entro 30 giorni dalla vendita unitamente alla fattura ed alle somme del ricavato al netto dei compensi stabiliti.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Beni di valore inferiore a euro 10.000 oppure veicoli ed arredi senza limite di valore:** Le offerte di acquisto per automezzi e mobili di arredo (senza limiti di valore) e per gli altri beni aventi un prezzo base non superiore a euro 10.000,00, potranno essere effettuate verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima senza preventivo deposito di cauzione;

**Altri beni di valore superiore a euro 10.000:** L'offerta di acquisto deve essere effettuata per iscritto e depositata in busta chiusa presso la sede dell'IVG srl, Polo delle vendite giudiziarie sita in Monza Via Velleia 5. Sulla busta deve essere indicata la sigla "IVG", la data della vendita, nonché un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta. In caso di più lotti, pur nella stessa procedura, va depositata una busta, con relativa offerta, per ciascun lotto.

L'offerta scritta deve contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare.
  - i dati necessari per la certa identificazione del bene o del lotto per il quale l'offerta è proposta;
  - l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.

All'offerta, all'interno della busta, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente (fotocopia del certificato del Registro delle Imprese se si tratta di impresa), nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Monza" per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

La busta contenente l'offerta e l'assegno circolare deve essere presentata entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita dal lunedì al venerdì non festivi. Negli stessi termini devono pervenire anche le buste inviate a mezzo posta o corriere. In caso di vendita telematica gli offerenti dovranno attenersi a quanto previsto sul sito [www.spazioaste.it](http://www.spazioaste.it)

- **Obblighi dell'offerente:** L'offerta presentata è irrevocabile. L'ordine di bonifico ha il valore di offerta di acquisto irrevocabile. L'offerente deve essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara, anche a mezzo di delegato con procura scritta non autenticata. In caso di mancata presentazione la cauzione sarà definitivamente acquisita alla procedura. A chi, a seguito della gara, non risulterà acquirente l'importo della cauzione sarà immediatamente restituito; salvo quanto previsto per le vendite telematiche.

- **Offerte per più lotti simili:** Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (10% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

**CONDIZIONI DELLA VENDITA**

1) **Garanzia:** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) **Oneri fiscali:** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

3) **Trasferimento della proprietà:** La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori.

4) **Versamento del prezzo:** Per importi sino a Euro 2.000,00 il prezzo e gli oneri fiscali vanno versati immediatamente al commissionario, in contanti o a mezzo di assegno bancario o circolare intestato a I.V.G. Monza oppure tramite carta di credito o bancomat esistenti presso il Polo delle vendite.

Per importi superiori a euro 2.000,00 e sino a euro 50.000,00 va immediatamente versato al commissionario un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo; il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le modalità indicate dall'Istituto Vendite Giudiziarie

Gli importi superiori a euro 50.000,00 saranno versati entro giorni 15 con le modalità indicate dall'Istituto vendite Giudiziarie, con obbligo del versamento immediato della cauzione del 20%.

5) **Consegna dei beni agli acquirenti:** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo (nel caso di pagamento con assegno bancario dopo l'effettivo incasso).

6) **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti:** Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, in caso di beni di particolare difficoltà, sarà valutato dal curatore un termine diverso. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di beni fallimentari e di mancato ritiro nel termine, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d'indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a euro 100. L'I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

7) **Altre disposizioni:** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

#### **SVOLGIMENTO DELLA GARA**

1) **Prezzo base e rilancio minimo:** In caso di più offerenti si procede a gara tra i medesimi a partire dal prezzo della migliore offerta. L'ammontare minimo di ciascun rilancio è stabilito dal commissionario, prima dello svolgimento della gara, tra un minimo pari al 1,5% del prezzo base e un massimo pari al 3%.

2) **Mancata presentazione degli offerenti all'apertura delle buste:** Quando l'unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, tutti gli offerenti non si presentano all'apertura delle buste o comunque manifestano la volontà di non voler più acquistare il bene, le cauzioni sono definitivamente acquisite dall'I.V.G.. I relativi importi saranno trattenuti dall'I.V.G. per la successiva assegnazione/distribuzione ai creditori ovvero tramessi al curatore fallimentare al netto dei propri compensi. E' fatta salva la possibilità dei creditori di agire per il risarcimento dei danni nel caso di successiva vendita del bene a minor prezzo.

3) **Offerta non conforme:** Quando vi sia una unica offerta con un prezzo inferiore a quello previsto per l'asta, il commissionario, se il prezzo offerto è pari o superiore a quello che sarebbe fissato per la nuova vendita, acquisisce l'offerta e la relativa cauzione e fissa una nuova gara, ad un prezzo pari a quello proposto, da svolgersi entro 15 giorni, con gli usuali termini per il deposito di eventuali ulteriori offerte. In caso contrario, se il prezzo è inferiore a quello che sarebbe fissato per il nuovo esperimento, restituisce la cauzione all'offerente e procede come indicato al paragrafo 5.

4) **Restituzione delle cauzioni:** Al termine della gara, agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno immediatamente restituiti gli assegni circolari depositati a titolo di cauzione.

5) **Mancanza di offerte:** In mancanza di offerte, il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo nello stesso luogo, a un prezzo non inferiore al 70 per cento. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Restano fermi, in ogni caso, i termini e le modalità per il deposito delle offerte. L'orario ed il prezzo minimo per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato su rete Internet almeno tre giorni prima. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure.

#### **PUBBLICITA'**

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempimenti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

1. sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
2. su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
3. sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
4. invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
5. tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com).

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'I.V.G.

Il Giudice dell'esecuzione

Tribunale di Monza

Reg. gen. Esec. Mobiliari \_\_\_\_\_

Atto di precisazione del credito e dichiarazione sulle modalità di pagamento

Il creditore \_\_\_\_\_

Residente/con sede in \_\_\_\_\_

così precisa il proprio credito:

portato in precetto (o intervento) specificare il titolo di privilegio e data di intervento

\_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_ di cui capitale € \_\_\_\_\_

Interessi € \_\_\_\_\_ calcolati sul capitale puro dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al tasso del \_\_\_\_\_ .

Compensi legale DM 55/14 € \_\_\_\_\_ specificare se pignoramento presso terzi o sino alla fase di vendita \_\_\_\_\_ di cui:

€ \_\_\_\_\_ 15% rimborso spese forfettarie; € \_\_\_\_\_ per IVA; € \_\_\_\_\_ per c.p.a.; € \_\_\_\_\_ per spese non imponibili documentate; il creditore dichiara che l'IVA è dovuta in quanto non può portarla in detrazione.

Accanti percepiti € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Si chiede che le somme dovute siano corrisposte mediante:**

**bonifico bancario su conto corrente intestato al medesimo soggetto sopra indicato:**

**COORDINATE IBAN**

*(il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate.*

*Il codice IBAN è indicato nell'estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto è intrattenuto)*

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

data: ..... Firma: .....\*

\* La dichiarazione deve essere sottoscritta dalla parte, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale- allegare copia del documento di identità del creditore e pubblicare nel fascicolo telematico- se utilizzato dopo la vendita inviare con PEC all'IVG srl per la predisposizione del progetto di distribuzione.



**\$\$ufficio\_giudiziario\$\$  
\$\$sezione\$\$  
ESECUZIONI MOBILIARI**

**N. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$**

**Creditore precedente: \$\$nome\_creditore\_procedente\$\$  
\$\$cognome\_creditore\_procedente\$\$**

**Debitore: @@debitore@@**

**NOMINA DEL COMMISSIONARIO E DELEGA DELLA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE**

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Mirko Buratti,

Esaminata l'istanza di vendita;

ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario, ai sensi dell'art. 532 c.p.c.;  
rilevato che il commissionario è stato già individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza;

DISPONE

la vendita a mezzo commissionario dei beni descritti nella perizia depositata.

Conferma la nomina dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza quale commissionario, ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ., per la vendita dei beni pignorati sulla base dei valori risultanti dalla stima, che dovrà essere pubblicata:

- sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
- su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astaquidiziaria.com](http://www.astaquidiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net); oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
- sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
- invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
- tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it), [www.astaquidiziaria.com](http://www.astaquidiziaria.com) e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net).

DISPONE che

l'acquirente ed il prezzo di vendita saranno individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto d'importo non inferiore al valore indicato nella perizia;

in caso di pluralità di offerte, la gara tra gli offerenti si svolgerà secondo le modalità indicate nelle *Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari* reperibili sul sito del Tribunale di Monza;

l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti saranno effettuate, nella data e nell'ora indicate nella pubblicità, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data del presente provvedimento;

in mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo con un prezzo base non inferiore al 70% del valore indicato nella perizia. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure;

in tal caso, il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta, il ricavo netto, dedotti i costi ed i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita (istanza di assegnazione formulata in una o più delle procedure relative ai beni accorpati) che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto;

l'orario ed il prezzo base per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato sui siti internet sopra menzionati almeno 10 giorni prima.

Le operazioni di vendita avverranno, anche con modalità telematica, nella sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Velleia n.5, in presenza dei beni: il commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata, telegramma od altra modalità con prova di ricezione.

#### AVVISA GLI OFFERENTI

Che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, le condizioni della vendita, sono più dettagliatamente regolate dalle *"Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari"*, quale parte integrante, del presente provvedimento.

Che la vendita nell'ambito di procedura espropriativa non è equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, quindi grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### INVITA IL DEBITORE

a comparire alle udienze fissate per gli esperimenti di vendita innanzi al Commissionario Delegato (IVG Monza) in quanto, in caso di aggiudicazione ed in presenza di un solo creditore, si provvederà contestualmente a predisporre il prospetto di attribuzione al creditore stesso della somma ricavata, al netto delle spese prededucibili; tale progetto verrà consegnato dal Commissionario Delegato in copia al debitore presente o, in caso di sua assenza, provvederà a comunicarglielo a mezzo PEC e/o raccomandata R.R.. Il debitore potrà far pervenire al Commissionario Delegato le proprie osservazioni al progetto entro quindici giorni dall'udienza di vendita o dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta .

#### AVVISA IL CREDITORE

Che, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare nel fascicolo telematico la nota di precisazione del credito, utilizzando il modello allegato anche ai fini delle spese legali. In assenza di deposito della nota, le somme spettantigli saranno determinate in base all'atto di precetto ed ai criteri concordati tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati.

#### AVVISA GLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Che, entro lo stesso termine, dovranno trasmettere la nota delle loro competenze, specificando la percentuale da applicare sulle componenti da determinare in rapporto al ricavato.

Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice ed invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.;

#### PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Delega per la redazione e formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* n.12 cod. proc. civ., l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) e dispone che lo stesso si attenga, nell'esecuzione dell'incarico, alle disposizioni di legge di cui agli artt. 510 e ss. cod. proc. civ. ed in tema di cause legittime di prelazione, nonché alle Norme generali per la formazione e redazione del progetto di riparto, per quanto compatibili, disponibili sul sito del Tribunale di Monza, sezione esecuzioni e fallimenti, nonché alle seguenti indicazioni:

- nella medesima udienza di aggiudicazione, se vi è un solo creditore, provvederà a trasmettere al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il prospetto di attribuzione delle somme ricavate, al netto delle proprie competenze e delle eventuali altre spese prededucibili (in formato Word.rtf), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore ed i documenti allegati, dandone comunicazione al creditore ed al debitore, ove non presenti, a mezzo PEC e/o raccomandata R.R., nonché la bozza del provvedimento di attribuzione che, una volta sottoscritto dal Giudice dell'Esecuzione, avrà valore di mandato;
- nel caso in cui la somma ricavata debba essere distribuita tra i creditori, l'Istituto delegato, nella medesima udienza di aggiudicazione del bene, comunicherà alle parti presenti la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione, facendone espressa menzione nel verbale;
- le somme versate dagli aggiudicatari saranno accreditate sul conto corrente di ciascuna procedura che il Commissionario Delegato procederà ad aprire subito dopo l'aggiudicazione presso una delle banche convenzionate secondo il criterio di rotazione mensile stabilito nella medesima convenzione;
- inviterà i creditori, ove non vi abbiano già provveduto, a presentare le note di precisazione del credito entro giorni 15 giorni dall'udienza, utilizzando l'apposito modulo, che verrà contestualmente consegnato (o, comunque, reperibile sul sito del Tribunale di Monza), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore, salvo che, nel medesimo termine, comunichino all'Istituto Delegato l'intenzione di procedere alla distribuzione amichevole, a norma dell'art. 541 c.p.c.;
- tra le spese in prededucazione considererà il proprio compenso, quello dell'esperto per la stima dei beni e degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015;
- redigerà, quindi, il progetto di distribuzione secondo lo schema telematico predisposto dalla Sezione, seguendo le relative istruzioni;
- una volta redatto il progetto, provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori, tramite PEC, ed al debitore, eventualmente con PEC e/o raccomandata R.R., unitamente al rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile;
- con la medesima comunicazione, indicherà ai creditori ed al debitore, ove non presenti all'udienza di aggiudicazione, la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione;
- cinque giorni prima dell'udienza, trasmetterà al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il progetto di distribuzione con la bozza di verbale dell'udienza di approvazione del piano (in formato Word.rtf) ed i documenti allegati, nonché il rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute;
- dopo che il G.E. avrà dichiarato esecutivo il progetto ed ordinato i pagamenti, provvederà, decorsi 20

giorni, al pagamento delle singole quote, in adempimento del piano autorizzato, che avrà valore di mandato. Depositerà, quindi, nella cancelleria del G.E., copia della documentazione bancaria in originale attestante la completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, comprensive degli interessi maturati ed al netto delle spese di chiusura del conto. E' escluso, in ogni caso, il pagamento in favore di difensori e/o terzi;

- le somme non richieste saranno accantonate nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva per la successiva assegnazione all'Erario nei termini di legge;
- entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione delle somme ricavate, e comunque non oltre un anno dalla data del presente provvedimento, il commissario dovrà restituire gli atti in cancelleria per l'archiviazione della procedura.

#### AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai seguenti compensi :

- a) in ogni caso: l'importo forfettario di cui all'art. 31 d.m. 11/2/1997 n.109, da versarsi entro 10 giorni;
- b) per la custodia dei beni e l'asporto: i compensi di cui all'art.4, 5 e 6 d.m. 15/5/2009 n. 80;
- c) in caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all'art. 34 d.m. 109 dell'11/2/1997, oltre l'8% del valore dei beni pignorati, se asportati, ovvero il 5%, se custoditi presso il debitore, ai sensi dell'art. 33 d.m. cit.;
- d) in caso di vendita di beni: 18 %- se veicoli 12 %- del prezzo interamente a carico del ricavato della vendita;
- e) in caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati.

Si comunichi ai creditori, all'Istituto Vendite Giudiziarie, al Perito stimatore.

Si notifichi al debitore a cura del Commissario Delegato (IVG Monza), anche a mezzo PEC, ove disponibile.

Monza, \$\$data\_provvedimento\$\$

Il Cancelliere

Il giudice dell'esecuzione

**TRIBUNALE DI MONZA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE MOBILIARI**  
**FORMAZIONE DEI LOTTI**

E' facoltà del commissionario procedere alla formazione o alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure. In tale ultimo caso l'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a differire l'esperimento di vendita a data successiva a quella indicata nel provvedimento del giudice.

Il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta il ricavo netto, dedotti i costi e i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto Vendite Giudiziarie redige, per ciascun bene o lotto posto in vendita, un prospetto in duplice copia, da cui risultino la descrizione dei beni e le procedure cui essi ineriscono, il prezzo, il termine per la presentazione delle offerte, la data e il luogo dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara. Il responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunica alle parti costituite, al debitore ed al curatore tramite *mail* il bando di vendita. Gli atti completi delle operazioni compiute saranno depositate dal commissionario entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione e comunque non oltre un anno dalla data dell'ordinanza di sostituzione del custode nell'ambito delle procure mobiliari; per quanto riguarda le procedure fallimentari gli atti dovranno essere consegnati al curatore entro 30 giorni dalla vendita unitamente alla fattura ed alle somme del ricavato al netto dei compensi stabiliti.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Beni di valore inferiore a euro 10.000 oppure veicoli ed arredi senza limite di valore:** Le offerte di acquisto per automezzi e mobili di arredo (senza limiti di valore) e per gli altri beni aventi un prezzo base non superiore a euro 10.000,00, potranno essere effettuate verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima senza preventivo deposito di cauzione;

**Altri beni di valore superiore a euro 10.000:** L'offerta di acquisto deve essere effettuata per iscritto e depositata in busta chiusa presso la sede dell'IVG srl, Polo delle vendite giudiziarie sita in Monza Via Velleia 5. Sulla busta deve essere indicata la sigla "IVG", la data della vendita, nonché un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta. In caso di più lotti, pur nella stessa procedura, va depositata una busta, con relativa offerta, per ciascun lotto.

L'offerta scritta deve contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare.
  - i dati necessari per la certa identificazione del bene o del lotto per il quale l'offerta è proposta;
  - l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.

All'offerta, all'interno della busta, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente (fotocopia del certificato del Registro delle Imprese se si tratta di impresa), nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Monza" per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

La busta contenente l'offerta e l'assegno circolare deve essere presentata entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita dal lunedì al venerdì non festivi. Negli stessi termini devono pervenire anche le buste inviate a mezzo posta o corriere. In caso di vendita telematica gli offerenti dovranno attenersi a quanto previsto sul sito [www.spazioaste.it](http://www.spazioaste.it)

- **Obblighi dell'offerente:** L'offerta presentata è irrevocabile. L'ordine di bonifico ha il valore di offerta di acquisto irrevocabile. L'offerente deve essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara, anche a mezzo di delegato con procura scritta non autenticata. In caso di mancata presentazione la cauzione sarà definitivamente acquisita alla procedura. A chi, a seguito della gara, non risulterà acquirente l'importo della cauzione sarà immediatamente restituito; salvo quanto previsto per le vendite telematiche.

- **Offerte per più lotti simili:** Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (10% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

**CONDIZIONI DELLA VENDITA**

1) **Garanzia:** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) **Oneri fiscali:** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

3) **Trasferimento della proprietà:** La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori.

4) **Versamento del prezzo:** Per importi sino a Euro 2.000,00 il prezzo e gli oneri fiscali vanno versati immediatamente al commissionario, in contanti o a mezzo di assegno bancario o circolare intestato a I.V.G. Monza oppure tramite carta di credito o bancomat esistenti presso il Polo delle vendite.

Per importi superiori a euro 2.000,00 e sino a euro 50.000,00 va immediatamente versato al commissionario un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo; il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le modalità indicate dall' Istituto Vendite Giudiziarie

Gli importi superiori a euro 50.000,00 saranno versati entro giorni 15 con le modalità indicate dall'Istituto vendite Giudiziarie, con obbligo del versamento immediato della cauzione del 20%.

5) **Consegna dei beni agli acquirenti:** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo (nel caso di pagamento con assegno bancario dopo l'effettivo incasso).

6) **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti:** Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, in caso di beni di particolare difficoltà, sarà valutato dal curatore un termine diverso. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di beni fallimentari e di mancato ritiro nel termine, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d'indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a euro 100. L'I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

7) **Altre disposizioni:** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

#### **SVOLGIMENTO DELLA GARA**

1) **Prezzo base e rilancio minimo:** In caso di più offerenti si procede a gara tra i medesimi a partire dal prezzo della migliore offerta. L'ammontare minimo di ciascun rilancio è stabilito dal commissionario, prima dello svolgimento della gara, tra un minimo pari al 1,5% del prezzo base e un massimo pari al 3%.

2) **Mancata presentazione degli offerenti all'apertura delle buste:** Quando l'unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, tutti gli offerenti non si presentano all'apertura delle buste o comunque manifestano la volontà di non voler più acquistare il bene, le cauzioni sono definitivamente acquisite dall'I.V.G.. I relativi importi saranno trattenuti dall' I.V.G. per la successiva assegnazione/distribuzione ai creditori ovvero trasmessi al curatore fallimentare al netto dei propri compensi. E' fatta salva la possibilità dei creditori di agire per il risarcimento dei danni nel caso di successiva vendita del bene a minor prezzo.

3) **Offerta non conforme:** Quando vi sia una unica offerta con un prezzo inferiore a quello previsto per l'asta, il commissionario, se il prezzo offerto è pari o superiore a quello che sarebbe fissato per la nuova vendita, acquisisce l'offerta e la relativa cauzione e fissa una nuova gara, ad un prezzo pari a quello proposto, da svolgersi entro 15 giorni, con gli usuali termini per il deposito di eventuali ulteriori offerte. In caso contrario, se il prezzo è inferiore a quello che sarebbe fissato per il nuovo esperimento, restituisce la cauzione all'offerente e procede come indicato al paragrafo 5.

4) **Restituzione delle cauzioni:** Al termine della gara, agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno immediatamente restituiti gli assegni circolari depositati a titolo di cauzione.

5) **Mancanza di offerte:** In mancanza di offerte, il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 15 giorni dopo nello stesso luogo, a un prezzo non inferiore al 70 per cento. I successivi esperimenti saranno effettuati ogni 15 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 50% per il terzo esperimento ed al 30% per il quarto, sempre rispetto al primo esperimento. Restano fermi, in ogni caso, i termini e le modalità per il deposito delle offerte. L'orario ed il prezzo minimo per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato su rete Internet almeno tre giorni prima. Dopo il quarto esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure.

#### **PUBBLICITA'**

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempimenti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

1. sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
2. su rete Internet all'indirizzo [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it); [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
3. sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
4. invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
5. tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet [www.ivgmonza.it](http://www.ivgmonza.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com).

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'I.V.G.

Il Giudice dell'esecuzione





**TRIBUNALE DI MONZA**  
**DECRETO DI ASSEGNAZIONE SOMME**  
**Ad unico creditore in procedura incapiente**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Nella procedura esecutiva mobiliare sopra indicata, promossa nei confronti di \_\_\_\_\_

Rilevato che devono essere liquidate definitivamente le somme già anticipate in prededuzione;

Rilevato che dalla vendita dei beni pignorati è stata ricavata la somma di \_\_\_\_\_

e che sono stati già prelevati i seguenti importi autorizzati in decreto:

€	IVG a norma delle disposizioni cui al DM 11/02/1997 N. 109 e per oneri fiscali;
€	Ufficiali giudiziari, art 122 DPR 1229/1959 modificato dalla L. 10/11/2014 N. 162 ed ulteriormente modificato dalla L. 132/15
€	Perito stima

LIQUIDA Definitivamente le somme già anticipate compresi accessori:

€	IVG srl
€	Ufficiali Giudiziari
€	Perito stima

rilevato che le spese legali successive al precetto sono da liquidarsi in € \_\_\_\_\_ , di cui € \_\_\_\_ per anticipazioni;

rilevato che l'importo disponibile è inferiore alla somma tra l'ammontare del credito indicato nell'atto di precetto e l'ammontare delle spese legali liquidate, non avendo il debitore, precisato alcun pagamento successivo alla notificazione dell'atto di precetto;

ASSEGNA la seguente somma all'unico creditore:

importo	iban del conto corrente intestato al creditore
€	

ORDINA

- il pagamento dell'importo sopra indicato con l'IBAN a fianco precisato con verifica della corrispondenza tra intestatario del conto e creditore a cura della banca.
- la chiusura del conto corrente n. \*\_\*\*\_\* attivo presso la Banca \*\_\*\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*, all'esito del pagamento del creditore sopra indicato, con assegnazione delle eventuali sopravvenienze attive a \_\_\_\_\_ .

Autorizza il ritiro dei titoli se depositati in originale.

Si comunichi al creditore e al debitore.

Monza,

Il Giudice dell'esecuzione



**VERBALE DI UDIENZA EX ART. 596 COD.PROC.CIV.**

Oggi \_\_\_\_\_ innanzi al G.E. sono comparsi:

l'avv. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

l'avv. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

nonché l'Istituto Vendite Giudiziarie Srl nominato per la formazione del piano di riparto.

Rilevato che devono essere liquidate definitivamente le somme già anticipate in prededuzione;

LIQUIDA Definitivamente le somme già anticipate compresi accessori:

€	<b>IVG srl</b>
€	<b>Ufficiali Giudiziari</b>
€	<b>Perito stima</b>

Le parti danno atto di aver tempestivamente consultato il progetto di distribuzione e in proposito non formulano osservazioni approvando il progetto.

Il giudice dell'esecuzione, dato atto di quanto sopra, dichiara approvato il progetto di distribuzione, ordina il pagamento delle somme dovute.

Autorizza i creditori al ritiro dei titoli ove depositati in originale.

Manda l'Istituto Vendite Giudiziarie Srl per la trasmissione del progetto di distribuzione approvato completo delle coordinate IBAN all'Istituto di credito ove sono depositate le somme di pertinenza della procedura.

L'Istituto Vendite Giudiziarie Srl deposita la documentazione in originale relativa alle operazioni compiute ex art. 591 bis n.12 e 532 c.p.c.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. \_\_\_\_\_

\*\*\* INCOLLARE DA EXCEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE\*\*\*

## TRIBUNALE DI MONZA

Tabella dei Compensi Professionali per le Esecuzioni Mobiliari sino alla Fase di Vendita

Scaglione	Compensi
0 – 1.100	200
1.101 – 5.200	600
5.201 – 26.000	900
26.001 – 52.000	1.300
52.001 – 260.000	1.900
260.001 – 520.000	2.400
520.001 – 1.000.000	3.200
1.000.001 – 2.000.000	4.100

Oltre le spese non imponibili documentate.

Oltre 15 % per rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/14.

Per scaglioni superiori a 2.000.000 il Giudice potrà avvalersi, in via discrezionale, dei parametri aggiuntivi di cui all'art. 6 2<sup>a</sup> D.M. 55/14.